



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- X SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica,

Il Giudice unico dott. Antonio Perinelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in epigrafe iscritta, riservata in decisione all'udienza del 01.12.2016 ,

avente ad oggetto : Conto corrente bancario.

TRA

con sede legale

in persona del legale rappresentante pm tempore/amministratore unico, signor

nato a rappresentata e

difesa dagli avv.ti Franco Fabiani del foro di Como, con studio in

Como, via Giocondo Albertolli n. 9, e avv.] in

quest'ultimo anche quale domiciliata rio,

- attrice in riassunzione -



e

Unicredit S.p.a. (con sede sociale in Roma, [redacted] e Direzione Generale in Milano, [redacted]) interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Bancario UniCredit — Albo dei Gruppi Bancari: [redacted] 1 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. [redacted] — aderente al Fondo Interbancario di 'tutela dei Depositi) rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall'Avv. [redacted] giusta procura generale ad lites per atto Notaio [redacted] — [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, [redacted] - convenuta in riassunzione -

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda proposta dalla attrice, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto, per spese di chiusura periodica del conto e per interessi a saggio usurario, ossia superiore alla soglia di cui alla L. 108/96 e, per l'effetto, condannare la convenuta a rettificare il saldo del conto della attrice e per cui è causa, accreditando sullo stesso la somma di € 141.118,27 come risultante dalla lettura contestualizzata della relazione tecnica di perizia depositata dalla dott.ssa [redacted] in data 19.05.2016, oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditorî al saggio convenzionale, ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il conto fosse stato estinto, a pagare alla attrice la medesima somma o, in entrambi i casi, la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice per restituzione di somme alla



correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra. Voglia inoltre il Tribunale III.mo ordinare alla banca convenuta di disapplicare dal rapporto di conto corrente ancora in essere, la pratica di capitalizzazione degli interessi, nonché di non più addebitare Commissioni di Massimo Scoperto e spese fisse di chiusura periodica del conto. Accertato e dichiarato che il montante periodico trimestrale nominale sul quale sono stati conteggiati gli interessi debitori è superiore a quello effettivo risultante dalla epurazione degli addebiti contestati, condannare la banca al riaccredito o pagamento degli importi addebitati in eccedenza. Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo, nel caso di condanna al pagamento per conto chiuso nelle more del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e competenze comprensive di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.

Il Procuratore di parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni : “Si chiede pertanto che la causa venga rimessa sul ruolo e che il CTU sia riconvocato per rinnovare la propria consulenza tecnica per tutti i motivi esposti in narrativa. Insistendo in via graduata nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni. Con la vittoria delle spese e dei compensi di lite”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società attrice, con atto di citazione del 23.05.2013 ritualmente notificato in data 12.08.2013, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Belluno la Unicredit S.p.a. per sentirla condannare, previo accertamento e dichiarazione dell'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto, per spese di chiusura periodica del conto e per interessi a saggio usurario, ossia superiore alla soglia di cui alla L. 108/96,



a rettificare il saldo del conto della attrice e per cui è causa, accreditando sullo stesso la somma di € 132.341,69 oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio convenzionale, ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il conto fosse stato estinto, a pagare alla attrice la medesima somma o, in entrambi i casi, la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra.

L'attrice ha altresì chiesto di ordinare alla banca convenuta di disapplicare dal rapporto di conto corrente ancora in essere la pratica di capitalizzazione degli interessi, nonché di non più addebitare Commissioni di Massimo Scoperto e spese fisse di chiusura periodica del conto nonché di accertare e dichiarare che il montante periodico trimestrale nominale sul quale sono stati conteggiati gli interessi debitori è superiore a quello effettivo risultante dalla epurazione degli addebiti contestati con condanna della banca al riaccredito o pagamento degli importi addebitati in eccedenza.

Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo, nel caso di condanna al pagamento per conto chiuso nelle more del giudizio.

Si costituiva quindi Unicredit S.p.A. ribadendo, in primis, l'eccezione di prescrizione parziale del credito azionato dall'attrice, con riguardo a tutte le voci a qualsiasi titolo addebitate nel corso del rapporto di conto corrente e risalenti ad oltre un decennio dal 12.8.2013, data di notifica dell'atto di citazione. Nel merito ribadendo l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse doglianze in fatto ed in diritto.

Il giudizio, inizialmente incardinato presso il Tribunale di Belluno, a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale di quel giudice, veniva tempestivamente riassunto innanzi il Tribunale di Roma.

Veniva nominato un Consulente tecnico d'ufficio nella persona della Dott.ssa [REDACTED]

All'udienza del 01.12.2016 le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società [redacted] agiva in giudizio spiegando azione di ripetizione d'indebito relativamente al conto corrente di corrispondenza n. [redacted] acceso presso la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona (oggi Unicredit Spa) nella dipendenza di Trichiana poi ridenominato al n. 4782971 a seguito del suo trasferimento presso la filiale di Pedavena di Unicredit Banca Spa.

Chiedeva pertanto la condanna della Banca a rettificare il saldo del proprio conto, accreditando sullo stesso la somma di Euro 123.341,00.

2. Eccepiva preliminarmente la Banca convenuta la prescrizione del credito.

L'eccezione è infondata.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 24418 del 02/12/2010 hanno affermato che : "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Ai rapporti in questione si applicherebbe dunque, in ogni caso, la prescrizione decennale decorrente dalla data di chiusura del conto corrente.



Sul punto deve osservarsi che i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate.

Nella specie non è stata provata dalla Banca convenuta, su cui gravava il relativo onere, tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale (Cfr. Cass. n. 4518 del 26/02/2014).

Sul punto giova osservare che, durante tutta la durata del rapporto, la società attrice ha goduto di un fido "di fatto" collegato al conto corrente riconosciuto dalla Banca che non ha mai richiesto il rientro.

Invero il comportamento della banca, consistente nel consentire uno sconfinamento, può essere valorizzato, in relazione alle circostanze del caso concreto (quali la durata del comportamento stesso e l'entità delle somme pagate), per ravvisare la tacita conclusione di un contratto di apertura di credito, trattandosi di rapporto non soggetto alla forma scritta (Cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2915 del 11/03/1992).

In mancanza di prova della soglia di affidamento (concretamente effettuato dalla banca verso la propria cliente) i versamenti costantemente effettuati nel tempo dalla correntista non possono essere considerati tutti 'pagamenti' bensì "rimesse" effettuate per ripristinare l'affidamento sul quale il correntista poteva contare e continuare a godere.

Comunque la Banca non ha indicato le rimesse che considerava solutorie ne tantomeno ha offerto la prova di tale qualità come era suo onere.

Tale verifica sarebbe stata altresì impossibile per difetto della necessaria documentazione contabile.

3. Eccepeva quindi la Banca la mancata contestazione degli estratti conto.



L'eccezione è infondata.

Invero, ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11626 del 26/05/2011).

4. Eccepiva infine la Banca l'irripetibilità delle somme in quanto pagate in adempimento di un'obbligazione naturale.

L'eccezione è infondata.

Infatti il pagamento degli interessi con capitalizzazione trimestrale non può farsi rientrare nella previsione dell' art. 2034 c.c. difettando il requisito della spontaneità essendo detto pagamento obbligatorio ed imposto a tutti i clienti delle Banche.

5. Deve ritenersi l'integrale ripetibilità di quanto corrisposto dalla correntista alla Banca a titolo di spese fisse di chiusura periodica trimestrale e di cms in difetto di espressa pattuizione scritta di tali clausole.

6. Deduce la società attrice la nullità della clausola che prevedeva l' applicazione di interessi anatocistici.

6.1. L' art. 1283 c.c. stabilisce che "In mancanza di usi contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".

Tale disposizione vieta pertanto il c.d. anatocismo.

Peraltro in materia di contratti bancari ed, in particolare, per quel che concerne i rapporti di conto corrente, veniva applicato l' anatocismo sulla base della presupposta esistenza di un uso normativo in tal senso caratterizzato dall' opinio juris ac necessitatis.



La Cassazione nella nota sentenza n. 2374 del 16.03.1999, inaugurando un indirizzo che si è poi andato consolidando negli ultimi anni, ha escluso l' esistenza di un uso normativo in deroga al divieto di anatocismo di cui all' art. 1283 c.c. affermando che “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”.

L' esclusione della natura normativa degli usi in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi si fonda sul rilievo che essa è stata adottata per la prima volta dall' ABI nel 1952 e non è caratterizzata dall' *opinio iuris ac necessitatis* ma dalla mera adesione del cliente a moduli predisposti dalle banche che costituisce condizione necessaria per l' accesso ai servizi bancari e non negoziabile da quest' ultimo.

In proposito la prima sezione della Cassazione nella sentenza n. 12507 del 11/11/1999 ha chiarito che “la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformita' alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'a.b.i., non esclude la suddetta nullita', poiche' a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi” (conf 9902374 524192 e 9903096 524782).

Con il d. lgs. n. 342/99 il Governo ha aggiunto al primo comma dell' art. 120 T.U. due nuove disposizioni.

Con la prima ha attribuito (secondo comma del predetto articolo) al CICR il potere di stabilire modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi che vi ha provveduto con la delibera del 09.02.2000 con cui ha riconosciuto la possibilità della capitalizzazione degli interessi.



Con la seconda (terzo comma dell' art. 120 T.U.) ha stabilito che “Le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2°, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell' adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l' inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente”.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 425 del 17 ottobre 2000, in accoglimento della doglianza relativa all'eccesso di delega, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma. terzo, d. lgs., 4 agosto 1999, n. 342 per contrasto con gli artt. 3, 24, 76, 77, 101, 102, 104, cost. “nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi su interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, siano valide ed efficaci fino a tale data, e che , dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente- al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti”.

La Corte di Cassazione quindi nella recente sentenza n. 04490 del 28/03/2002 ha stabilito che “in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000, con cui e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 cost., la norma (contenuta nell'art. 25, terzo comma, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera cicr di cui al secondo comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ.”.



Tale evoluzione giurisprudenziale puo' dirsi definitivamente conclusa con il sigillo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che nella sentenza n. 21095 del 04/11/2004 hanno affermato che :
“In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata”.

Dunque la clausola (preventiva) che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi e' in contrasto con l' art. 1283 c.c. sia per quanto concerne la previsione di un termine inferiore a quello semestrale che per il fatto di prevedere l' anatocismo in difetto delle condizioni dell' esistenza di



una domanda giudiziale ovvero di una convenzione posteriore alla scadenza della relativa obbligazione.

Dal contrasto con una norma imperativa - quale sicuramente e' l' art. 1283 c.c. - discende la nullita' della clausola medesima ex art. 1418 c.c.

6.2.L' eliminazione di detta clausola impone all' interprete di accertare se vi sia una diversa normativa applicabile.

In proposito deve innanzitutto osservarsi che non possono applicarsi le norme previste per il conto corrente ordinario a quello bancario al di fuori di quelle espressamente richiamate dall'art. 1857 c.c., per le differenze strutturali dei due contratti (Cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6187 del 22/03/2005 Rv. 580633).

Infatti nel conto corrente bancario le rimesse sono effettuate dal solo correntista laddove nel conto corrente ordinario vengono effettuate da entrambe le parti.

Inoltre nel primo il correntista puo' disporre in ogni momento del suo credito laddove nel secondo il saldo attivo e' esigibile solo alla scadenza del termine.

In particolare l' articolo 1823 c.c. secondo il quale con la chiusura del conto alle scadenze prestabilite il saldo costituirebbe una nuova rimessa sulla quale decorrerebbero nuovi interessi ad avviso di questo Giudice non e' applicabile al conto corrente bancario.

Infatti deve in primo luogo osservarsi che il rapporto di conto corrente bancario ha una sua disciplina particolare che non richiama il predetto articolo 1831 c.c. ma solo gli articoli 1826, 1829 e 1832 c.c. impedendo cosi' la sua applicazione in via analogica.

Tale normativa trova fondamento nella differenza esistente tra conto corrente ordinario e bancario costituita dal fatto che solo in quest' ultimo si ha l' immediata disponibilita' del saldo.

Ed infatti il primo comma dell' art. 1823 c.c. rende inesigibili i crediti sino alla chiusura del conto.

Dunque il conto corrente bancario si presenta come un unico rapporto le cui chiusure periodiche non hanno effetto interruttivo ma servono solo a fissare i rapporti reciproci delle parti a date stabilite.



Ne' decisivo sul punto puo' essere il richiamo che la c.d. legge sulla trasparenza bancaria (l.n. 154/1992) fa alla capitalizzazione degli interessi come di notizia da comunicare alla clientela.

Infatti si tratta di una menzione puramente incidentale non idonea a superare il divieto di cui all' art. 1283 c.c.

Inoltre l' art. 8 della L. n. 154/1992 non e' stato riprodotto integralmente nel T.U. 385/1993 e comunque esso non conteneva alcuno specifico richiamo alla capitalizzazione trimestrale.

L' effetto della pattuizione relativa alla chiusura del conto ogni tre mesi consiste nell' elusione dell' applicazione della norma imperativa di cui all' art. 1283 c.c.

Infatti la ratio della norma e' quella di evitare che gli interessi siano inglobati nel capitale (rectius che gli interessi producano ulteriori interessi).

In proposito deve osservarsi che l' art. 1284 c.c. nel prevedere che gli interessi siano calcolati in ragione dell' anno non consente di certo una capitalizzazione annuale dei medesimi.

Infatti gli interessi dei capitali sono frutti civili "che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo che altri ne abbia".

Dunque l' obbligazione di restituire il capitale deve essere tenuta distinta da quella inerente alla restituzione degli interessi che e' infruttifera almeno sino a quando non si verificano le condizioni di cui all' art. 1283 c.c.

Inoltre il rapporto di conto corrente pur articolandosi in una pluralita' di atti si presenta unico ed unitario cosicche' solo con la chiusura del conto i crediti ed i debiti delle parti assumono definitivita'.

Non appare quindi corretto riferire il divieto di cui all' art. 1283 c.c. alla sola capitalizzazione in se' degli interessi e non alla frequenza della stessa cosi' da ritenerla legittima purché non inferiore al termine annuale.

Quindi non vi sarebbe possibilita' alcuna di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicitá e "non essendo l' anatocismo previsto ma soltanto permesso dalla legge a determinate condizioni ed in mancanza di valida pattuizione tra



le parti, esso rimane non pattuito tra le stesse” (C. App. Milano 1142/2003 ma si vedano anche le sentenze della C. App. Torino n. 64 del 21.01.2002 e del Tribunale Brindisi del 13.05.2002).

Comunque la questione deve considerarsi risolta alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del 02/12/2010 secondo cui : “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art.1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”.

In subordine la Banca ha dedotto la legittimità della capitalizzazione per il periodo successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 emanata in base al Decreto Legislativo 342/1999.

Sul punto deve innanzitutto richiamarsi la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, terzo comma, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anzichè su una norma consuetudinaria - sono da considerarsi nulle.

La nullità di dette clausole può essere rilevata d'ufficio in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione.

In ordine alla delibera del CICR deve osservarsi – in via generale – che essa non avrebbe potuto derogare una norma di legge quale l' articolo 1283 c.c. che vieta l' anatocismo.

Inoltre, a seguito della pronunzia di illegittimità costituzionale sopra indicata, non avrebbe potuto essere emanata per difetto della norma delegante.

In particolare, l' articolo 6 di detta delibera, prevede che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.

Non vi è prova, nella fattispecie all' esame del Tribunale, di una pattuizione scritta di tale clausola.



Ancora l' articolo 7 della medesima prevede che : “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 10 luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”.

Tuttavia ritiene il Tribunale che le nuove condizioni siano peggiorative per la clientela consentendo una capitalizzazione degli interessi che prima non era consentita.

Troverà allora applicazione l' articolo 3 della medesima delibera secondo cui :”Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.

Nemmeno di tale adempimento vi è prova in atti.

Dunque debbono dichiararsi non dovuti gli interessi percepiti in seguito al meccanismo della capitalizzazione trimestrale.

7. Il Consulente ha altresì ravvisato il superamento dei tassi soglia del conto corrente.

Vi è contestazione in ordine alla scelta del Consulente di tener conto della commissione di massimo scoperto nel calcolo del tasso usurario per il periodo anteriore all'entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 2 bis, comma 1, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2 con cui si stabilisce che "le commissioni ... comunque denominate ... sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3".

La questione, oggetto di accese dispute dottrinarie e giurisprudenziali, è stata recentemente risolta dalla Corte di Cassazione ritenendo che : “La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata



fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauriti prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato (Cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016).

Non si rinviene pertanto il superamento del tasso soglia.

8. Per quanto concerne le operazioni svolte dal Consulente la Banca ne ha contestato gli esiti a causa delle lacune nella documentazione contabile.

In particolare sarebbero stati versati in atti solo gli estratti conto trimestrali e non quelli mensili e mancherebbe il riferimento ad alcuni periodi.

Nondimeno il Consulente, sulla scorta della documentazione versata in atti, ha potuto ricostruire le movimentazioni del conto corrente.

I risultati raggiunti non sono poi stati oggetto di censure specifiche.

9. Il Consulente provvedeva a quantificare la somma complessivamente addebitata dalla Banca in € 318.730,66.



Da tale somma vanno detratti gli interessi anatocistici (€ 181.807,19) e le spese e commissioni illegittimamente addebitate (€ 4.725,29) per un valore complessivo di € 132.198,18.

10. Le domande della società attrice debbono essere pertanto parzialmente accolte e, per l'effetto, accertata la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, la banca convenuta deve essere condannata a riaddebitare sul conto della società attrice gli interessi indebitamente percepiti quantificati dal Consulente in complessivi € 132.198,18.

11. Spetteranno inoltre alla creditrice gli interessi, nella misura legale, dal giorno della domanda sino al saldo.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 (Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000) e precisamente : per la fase di studio della controversia € 1.215,00, per la fase introduttiva del giudizio € 775,00, per la fase istruttoria e/o di trattazione € 3.780,00, per la fase decisionale € 2.025,00 oltre alle spese generali (15% sul compenso totale) € 1.169,25 ed alle spese pari ad € 388,00 per complessivi € 9.352,25. Esse vanno distratte in favore dei Procuratori antistatari.

13. Le spese della Consulenza vanno poste definitivamente a carico della Unicredit s.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Roma – X Sezione civile, in composizione monocratica, pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate così provvede :

1. dichiara la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, le commissioni di massimo scoperto e le spese di chiusura conto trimestrali;



2. condanna la banca convenuta a riaddebitare sul conto corrente della società attrice la somma di € 132.198,18 oltre agli interessi, nella misura legale, dal giorno della domanda sino al saldo;
3. condanna la società Unicredit s.p.a. a rifondere ai Procuratori antistatari Avvocati Franco Fabiani [REDACTED] le spese di lite che si liquidano in euro 388,00 per spese ed euro € 7.795,00 per compensi oltre alle spese generali pari ad € 1.169,25 per complessivi € 9.352,25 oltre iva e cpa;
4. pone le spese di Consulenza definitivamente a carico della Unicredit s.p.a.

Roma il 11/03/2017

Il GIUDICE
firmato digitalmente da
Antonio Perinelli

